

**AVV. LEONARDO CRISCUOLI**  
C.so Garibaldi, 144  
60121 - ANCONA  
Tel. Fax 0712320104

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ARTT. 7-bis E 14-ter E SS. DELLA  
LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.**

\* \* \*

**p r e m e s s o c h e:**

- La causa che ha procurato agli odierni ricorrenti lo stato di crisi e di insolvenza è da ascrivere, principalmente, alla gestione deficitaria dell'impresa esercitata sino all'anno 2011 dal coniuge Governatori Massimo, sorta nell'anno 1999. In particolare,

nel periodo compreso tra l'anno 2000 ed il 2006, l'attività di fatto esercitata consisteva nella realizzazione di parti d'arredo su misura per negozi, svolta in collaborazione con due studi d'architettura.

Purtroppo, nell'anno 2006 veniva a mancare uno degli architetti, la cui collaborazione procurava una rilevante mole di lavoro.

L'azienda, quindi, subiva un drastico calo delle commesse e nel tentativo di sopperire alla rilevante flessione subita, l'attività veniva estesa alla commercializzazione di articoli per l'edilizia, quali prodotti per ponteggi e cemento armato.

La crisi subita dal mercato immobiliare accresceva, però, una situazione già precaria, con ulteriore perdita di fatturato negli anni 2007 e 2008 e conseguente aggravio dell'esposizione debitoria, in particolare, verso l'erario;

- la Camera di Commercio delle Marche, quale Organismo di Composizione della Crisi, con provvedimento comunicato il 4 gennaio 2022, ha nominato la Dott.ssa Samuela Mosca, con studio in Recanati (MC) Via Gaetano Koch n. 3, a Gestore della Crisi (doc. 3);

- a seguito dell'incontro in modalità telematica con la Camera di Commercio delle Marche, alla presenza del Funzionario incaricato e del Gestore, è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio del ricorrente;

Tutto ciò premesso i sig.ri Governatori Massimo e Tricarico Concetta, *ut supra* rappresentati, assistiti e difesi depositano la presente proposta di

### **liquidazione del patrimonio**

Come già evidenziato in premessa, i sig.ri Governatori Massimo e Tricarico Concetta hanno chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi la nomina del Gestore, individuato, dal già menzionato Organismo, nella Dott.ssa Samuela Mosca, alla quale i ricorrenti hanno inoltrato la documentazione a supporto della domanda, indicando le voci componenti la propria esposizione debitoria.

Il presente atto si compone di quattro sezioni: nella **prima** verrà indicato il patrimonio dei ricorrenti e che gli stessi intendono liquidare nella procedura azionata, nella **seconda** verrà proposto un elenco dei creditori, nella **terza parte** verranno richiamati

i principi che si ritiene applicabili all'interno della presente procedura e, **da ultimo**, l'ipotesi di soddisfazione dei creditori.

#### **PARTE PRIMA – IL PATRIMONIO DEI SIG.RI GOVERNATORI M. E TRICARICO C.**

Come già detto, i sig.ri Governato Massimo e Tricarico Concetta, intendono definire la propria posizione debitoria in essere attraverso la messa a disposizione dei creditori di parte degli introiti che ricavano dalle rispettive attività lavorative, per un periodo di quattro anni, precisando che gli stessi non posseggono beni immobili e gli unici beni mobili in titolarità dei medesimi sono costituiti dai seguenti autoveicoli (doc. 4):

- Governatori Massimo, Ford Focus anno 2002;
- Tricarico Concetta, Ford Fiesta anno 2010;
- Governatori Massimo Fiat TIPO anno 2019.

I ricorrenti sono entrambi titolari dei seguenti conti correnti, che alla data del 28.02.2022 presentavano i saldi appresso indicati: Governatori Massimo del conto corrente denominato "Qonto", che presentava un saldo attivo di € 1.546,66 (doc. 5), del conto "Postepay" n. 7838 che presentava un saldo di € 5,85 (doc. 6); mentre, Tricarico Concetta del conto corrente n. 0011023 acceso presso la Banca di Desio e della Brianza che presentava un saldo di € 1.181,79 (doc. 7).

Si è dell'avviso che, pur pressoché in assenza di beni (intesi in senso proprio), la procedura di liquidazione del patrimonio sia ammissibile.

Infatti, anche i redditi futuri sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 Cc. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore.). Inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), fa pensare che si voglia, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione se si tratta di crediti liquidi), far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

A ciò si aggiunga che è possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; che l'art.

14 ter, legge n. 3/2012, prevede, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovra-indebitato siano esclusi dalla procedura di liquidazione sicché i residui possono farvi parte; che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabilisce che il decreto di apertura sia trascritto laddove la liquidazione interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017; ecc.).

E' senz'altro convincente detto orientamento, in considerazione prevalentemente della ratio della disciplina normativa di riferimento, con la quale può ben essere conciliata la lettera della legge, che è sufficientemente ampia nell'abbracciare, nel novero delle unità dalla cui liquidazione possono attingersi le risorse da devolvere all'adempimento dei debiti, "tutti i suoi beni" facenti capo al sovra-indebitato e, nella nozione giuridica di beni, come previsto dall'art. 810 c.c., vanno comprese "le cose che possono formare oggetto di diritti"; orbene, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., tutti i beni suscettivi di apprezzamento economico costituiscono la garanzia per l'adempimento dei debiti passivamente gravanti sul titolare. Quanto alla ratio, è pacifico che la disciplina di cui alla L. 3/2012 è stata introdotta (anche) per dare la possibilità a individui economicamente differenti rispetto a quelli soggetti alle procedure concorsuali maggiori di provvedere, nei limiti delle loro residue possibilità, al soddisfacimento dei propri creditori, al fine di dare a tali soggetti la possibilità di una nuova vita futura libera dai debiti.

Quanto alla durata, il programma si mostra idoneo ad assicurare "la ragionevole durata della procedura", la quale peraltro, giusta espressa disposizione di legge non può durare meno di quattro anni. Invero, l'art 14-novies, comma 5, dispone che: "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura"; l'art 14-quinquies, comma 4, avverte che: "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". Nessun'altra disposizione è dedicata alla chiusura della procedura, sicché si deve fare riferimento alle modalità in concreto previste per la liquidazione del patrimonio.

I ricorrenti precisano che non posseggono altri beni e diritti e che, negli ultimi cinque anni, non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

## **PARTE SECONDA – ELENCO DEI CREDITORI**

L'esposizione debitoria può così sintetizzarsi:

### Debiti comuni ad entrambi i coniugi

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| - Ex Unicredit Spa <sup>1</sup>                   | € | 32.959,95  |
| - Ex Banca Monte dei Paschi di Siena <sup>2</sup> | € | 44.800,00  |
| - Ex BCC di Filottrano <sup>3</sup>               | € | 30.000,00  |
| Totale                                            | € | 107.759,95 |

### Debiti contratti da Governatori Massimo

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| - Erario | € | 475.802,45 |
|----------|---|------------|

Quanto ai debiti comuni ad entrambi i coniugi, si precisa che: a) il credito vantato dalla ex Unicredit Spa, ora Fino 2 Securitisation s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo n. 507 del 3.4.2009, depositato il 10.4.2009, emesso dal Tribunale di Ancona e pedissequo atto di precetto in data 10.02.2021 (doc. 8), deriva dallo scoperto di conto corrente, garantito da fideiussione personale del coniuge; b) il credito spettante alla ex Monte dei Paschi di Siena, ora DA.RI. s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo n. 857/2020, depositato il 23.6.2020, emesso dal Tribunale di Ancona (doc. 9), deriva dal saldo debitore del conto corrente intrattenuto con il predetto Istituto da Governatori Massimo, garantito da fideiussione personale del coniuge; c) da ultimo, il credito spettante alla BCC di Filottrano deriva dal mutuo ipotecario contratto dai coniugi per l'acquisto della casa di abitazione.

I debiti erariali sono costituiti da imposte, contributi previdenziali, sanzioni e interessi non soddisfatti negli anni anteriori al 2011 (doc. n. 10), durante la gestione

---

<sup>1</sup> Oltre a interessi e spese.

<sup>2</sup> Oltre a interessi e spese.

<sup>3</sup> Il credito ammontava a originari € 120.000,00, in parte realizzato attraverso la vendita forzata dell'immobile di proprietà indivisa dei coniugi. L'importo esposto per € 30.000,00 dovrà, quindi, essere verificato alla luce di detto realizzo; si ha motivo di ritenere, comunque, che il credito sia inferiore a quello sopra indicato.

dell'impresa ed a causa del dissesto subito dall'impresa stessa per i motivi sopra detti.

Si precisa che i compensi spettanti all'O.C.C. per l'attività svolta in favore del ricorrente e quelli dovuti al liquidatore che verrà nominato, rientreranno pacificamente tra i crediti prededucibili in sede di ripartizione delle somme raccolte a mezzo della richiesta liquidazione.

### **PARTE TERZA – PRINCIPI APPLICABILI**

#### **1. Sull'esdebitazione**

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente, verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità.

#### **2. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere**

Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione *ex lege* delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.

In occasione dell'emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l'udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporsi sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

#### **3. Sull'assenza di voto dei creditori**

Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.

Orbene, stando a quanto offerto finora, il percorso scelto dal sig. Governatori Massimo è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.

Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal ricorrente.

#### **PARTE QUARTA – IPOTESI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI**

Al ceto creditorio i ricorrenti destinano:

- a) Parte degli introiti che i medesimi realizzeranno nell'arco di quattro anni dalle rispettive attività, al netto delle spese occorrente per il mantenimento della famiglia. In particolare, considerato che Governatori Massimo ritrae dalla propria attività lavorativa un reddito mensile netto di ca. € 2.500,00, mentre il coniuge, dal lavoro di impiego pubblico, quello mensile di € 1.800,00 ca. (doc. 11); le spese di mantenimento della famiglia, composta, oltre che da sé stesso, dal figlio Governatori Riccardo (doc. 12), studente universitario, si stima non superino la somma mensile di € 2.400,00 (doc. 13); la procedura di liquidazione al termine dei quattro anni potrà realizzare la complessiva somma di € 91.200,00 ca.

Per quel che riguarda il reddito che Governatori Massimo realizzerà nell'arco dei quattro anni di durata della procedura, si ha motivo di ritenere che, proprio in funzione della stabilità del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto con le ditte committenti (Soc. \_\_\_\_\_ s.p.a. con sede in \_\_\_\_\_), duraturo dall'anno 2019, sussista la garanzia di realizzo dei proventi che nell'arco dei quattro anni si mettono a disposizione dei creditori, come stimati dal rag. Floriano Flori nella propria relazione tecnica (doc. 14).

- b) Il saldo creditore dei conti correnti in titolarità dei coniugi esistente alla data di omologazione della presente procedura, oggi ammontante a € 2.728,45;

- c) Le due autovetture più vetuste di proprietà dei medesimi coniugi, del valore complessivo non superiore a € 2.000,00, tenuto conto dello stato d'uso delle stesse. Mentre, l'autovettura Fiat Tipo immatricolata nell'anno 2019 rimane nella disponibilità di Governatori Massimo, in quanto necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa.

## **IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Il rispetto della graduazione di legge esige la distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio nell'ordine assegnato dalla legge stessa.

Pertanto, ipotizzando che il netto ricavo della liquidazione sia pari a 91.200,00, oltre alle somme giacenti sui rispettivi conti correnti, esso potrà essere distribuito ai creditori, al netto delle spese prededucibili, quali gli oneri di procedura e i compensi da liquidarsi a favore del Gestore della Crisi e del nominando Liquidatore.

I debitori devolvono comunque ai creditori tutti i loro beni e diritti in titolarità dei medesimi, presenti e sopravvenuti nell'arco del quadriennio di durata della procedura di sovraindebitamento (ex art. 14 undecies L. 3/12).

Il piano proposto dai ricorrenti si fonda sul mero realizzo di detti diritti, senza alcun vincolo di garantire il pagamento di una percentuale minima ai creditori, sia perché questo limite non è previsto dalla legge, sia perché questa forma di sistemazione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio, deve essere intesa quale strumento esclusivo di adempimento degli obblighi assunti con la proposta stessa.

Se si volesse ancorare il risultato della liquidazione a determinati parametri minimi di soddisfacimento dei creditori, si dovrebbe ricorrere, nell'ambito della libera regolamentazione dei rapporti obbligatori, a clausole aggiuntive (anche di garanzia), che nella fattispecie, però, difettano (il ricorrente ha proposto unicamente la "cessione", pro-soluto, ai creditori di tutto il patrimonio ad egli appartenente).

Il contenuto della proposta si identifica in una "cessione" dei beni ai creditori, senza alcuna garanzia minima di percentuale, cosicché la funzione dell'istituto è assolta adempiendo alla modalità esecutiva della "*cessio bonorum*"; la procedura si basa, quindi, su una liquidazione prognostica di tali beni, da ciò conseguendo che non



potrà ritenersi inadempiente il debitore nell'ipotesi in cui la liquidazione sarà meno favorevole del previsto.

La fattibilità del piano risulta attestata dalla Dott.ssa Samuela Mosca, Gestore della Crisi, la quale ha espresso il proprio giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (doc. 15).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, i sig.ri Governatori Massimo e Tricarico Concetta, *ut supra* rappresentati assistiti e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti

### **conclusioni:**

#### **in via preliminare:**

disporsi la sospensione delle procedure esecutive tutte che riguardano le posizioni debitorie dei ricorrenti, per il termine di tre mesi dalla data di presentazione del presente ricorso;

#### **in via principale:**

accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all'uopo un professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio in titolarità del ricorrente.

Per ragioni di continuità, si chiede che la liquidazione sia affidata al medesimo gestore Dott.ssa Samuela Mosca.

Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

- 1) Procura speciale;
- 2) Visura camerale;
- 3) Provvedimento Nomina Gestore;
- 4) Libretti di circolazione autovetture;
- 5) Estratto conto corrente "Qonto" Governatori;
- 6) Estratto conto corrente Postpay Governatori;
- 7) Estratto conto Banca Desio Tricarico;
- 8) Atto di precetto Ex Unicredit;
- 9) D.I. Monte dei Paschi;

- 10) Estratti di ruolo;
- 11) Mod. 730 Tricarico Concetta e CUD anno 2021;
- 12) Stato di famiglia;
- 13) Elenco delle spese mensili;
- 14) Relazione rag. Flori;
- 15) Relazione Gestore della Crisi;
- 16) Carichi pendenti Governatori;
- 17) Carichi Pendenti Tricarico;
- 18) Dichiarazione redditi Governatori Massimo;
- 19) Dichiarazione redditi Tricarico;
- 20) Centrale rischi Governatori;
- 21) Centrale Rischi Tricarico.

Ancona, lì 13 giugno 2022

Governatori Massimo

Concetta Tricarico

Avv. Leonardo Criscuoli

Rag. Attilio Pecora